

(N. 284)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, MANCINO e D'ONOFRIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1983

Costituzione dell'Istituto centrale di credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi di programmazione in agricoltura ed i piani agricoli nazionali, regionali e di settore non hanno risposto pienamente al conseguimento degli obiettivi programmati a causa di carenze operative, complessità procedurali, inadeguatezza di risorse finanziarie, proliferazione di centri decisionali.

Neppure le indicazioni per l'attuazione di un piano agricolo-alimentare, formulate sul finire degli anni '70, hanno riservato particolare evidenza a taluni elementi collegati alla necessità di assicurare un appropriato raccordo tra programmazione dei bisogni in agricoltura, sistema produttivo dell'intero comparto agricolo-alimentare e sistema creditizio.

La disarticolazione tra detti sistemi, non solo non ha consentito di canalizzare le risorse disponibili verso gli obiettivi fissati in sede di programmazione, ma ha limitato le potenzialità di finanziamento del sistema creditizio in agricoltura, squilibrando i rapporti tra i volumi di credito a breve (gestione, 85 per cento) e crediti a lungo termine (investimento, 15 per cento).

Le risorse sono state mal distribuite, hanno presentato alte punte di vischiosità e hanno raggiunto limiti di costo tendenzialmente crescenti. L'insufficienza dei meccanismi creditizi ed i vincoli posti dall'autorità monetaria hanno inoltre rallentato i flussi di credito verso il settore. Gli impieghi rappresentano, infatti, il 5 per cento appena di quelli nazionali, mentre la domanda complessiva avrebbe potuto far raggiungere più alti livelli di utilizzazione del credito fino a raggiungere il 9-10 per cento degli impieghi totali sull'interno. A fronte di spese complessive effettuate dal comparto agricolo per oltre 16.000 miliardi, il credito globale affluito all'agricoltura è stato, nel 1982, di circa 9.000 miliardi.

Il reperimento e l'utilizzazione di maggiori risorse sono giustificati da questi dati: l'agricoltura partecipa con il 9-10 per cento circa alla formazione del reddito nazionale lordo, occupa il 14-15 per cento circa del totale delle forze di lavoro, effettua investimenti lordi pari all'8 per cento del totale e produce valore aggiunto per una quota pari all'8,4 per cento.

Siffatta situazione pone l'esigenza di trovare soluzioni sia in direzione della ricerca di nuovi circuiti di approvvigionamento, sia verso una più adeguata politica del credito che richiede più raccordo e coordinamento con il sistema produttivo. Occorre raccogliere la dispersione che si registra nella raccolta dei mezzi finanziari e razionalizzare il sistema, creando le strutture e gli strumenti più appropriati per operare sul mercato.

Il disegno di legge intende dare una risposta adeguata ai problemi rappresentati e si muove su tre direttrici:

a) determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al credito agrario, per una quota non inferiore al 10 per cento del credito globale sull'interno, da adottarsi nel quadro della ripartizione dei flussi monetari da parte del CIPE;

b) costituzione di un istituto centrale di credito agrario al fine di realizzare un efficace raccordo tra le decisioni dei centri di programmazione agricola e l'azione delle istituzioni creditizie a sostegno del sistema produttivo in agricoltura, nonchè di ampliare i flussi finanziari, con riguardo al comparto agricolo-alimentare, e di coordinare le esigenze di finanziamento del settore agricolo nelle regioni;

c) potenziamento della cooperazione di rilevanza nazionale finalizzato a costituire società miste, di cui facciano parte consorzi nazionali di cooperative, aziende a partecipazione statale ed imprese private del settore agro-industriale, per lo sviluppo e la concentrazione dei processi di trasformazione dei prodotti agro-alimentari, nonchè per l'ampliamento delle linee di esportazione dei prodotti italiani all'estero diretto a consentire un collocamento più remunerativo ai produttori agricoli.

Con la prima disposizione (art. 1) si intende dare una risposta certa alla richiesta, che sale dalle organizzazioni professionali agricole e dallo stesso sistema creditizio, circa la predeterminazione di un adeguato flusso finanziario al comparto agricolo volto ad assicurare sufficienti livelli di credito per

lo sviluppo dei settori della produzione e della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari. Un provvedimento in tale direzione allineerà il nostro Paese agli orientamenti degli altri *partners* della Comunità e darà nuove sollecitazioni al *trend* della domanda di credito.

All'Istituto centrale di credito agrario (articolo 2) vengono attribuite duplici funzioni, di carattere finanziario e creditizio (articoli 3 e 4):

1) le prime di reperimento di mezzi finanziari sul mercato attraverso il collocamento di titoli obbligazionari, di certificati di deposito e buoni fruttiferi, di ricorso ai prestiti e mutui con organismi internazionali assistiti dalla garanzia dello Stato sul rischio di cambio, risconto del portafoglio agrario, gestione di fondi di rotazione e di investimento, gestione di fondi di garanzia. Tali funzioni sono finalizzate alla integrazione dei mezzi finanziari degli istituti ed aziende di credito partecipanti che, spesso, soffrono di carenza di provvista a causa di specifici provvedimenti monetari e creditizi o in conseguenza di particolari condizioni dei mercati monetari e finanziari;

2) le seconde di attività diretta dello stesso Istituto, mediante la concessione ad imprenditori agricoli di finanziamenti a medio e lungo termine per la realizzazione di investimenti, di interesse interregionale e nazionale, specie se promossi da consorzi nazionali di cooperative e da cooperative di rilevanza nazionale, per il sostegno ed il potenziamento della attività di promozione e formazione di quadri dirigenti cooperativi, la realizzazione di attività di promozione ed informazione economica concernenti i mercati esteri, la creazione di società di commercializzazione all'estero per attività di investimento, preparazione di programmi di penetrazione commerciale e di gestione di impianti all'estero, nonchè per l'attuazione di altri piani di investimento nel settore del territorio, della difesa dell'ambiente naturale, di mantenimento degli equilibri ecologici, di produzione di energie alternative rinnovabili.

L'articolazione dell'Istituto centrale in due sezioni (art. 5) consentirà di salvaguardare interamente gli interessi di tutte le istituzioni creditizie, sia ordinarie che speciali, che potranno essere rappresentate anche attraverso i loro istituti di categoria. Il fondo di dotazione (art. 6) è aperto a tutti gli istituti ed aziende di credito agrario, alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, alle organizzazioni nazionali professionali, alle associazioni dei produttori agricoli. L'Istituto è ente di diritto pubblico (art. 7) ed opera attraverso la struttura creditizia propria e degli istituti ed aziende partecipanti; gli organi dell'Istituto medesimo sono previsti dall'articolo 8 e le funzioni regolate dai successivi articoli 9-17.

Altri compiti affidati all'Istituto predetto sono quelli diretti a favorire la costituzione di società miste (art. 18) di cui facciano parte consorzi nazionali di cooperative, aziende a partecipazione statale ed imprese private, per l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agro-alimentari e di impianti di produzione integrata a carattere interregionale e nazionale.

Per agevolare le imprese, singole od associate, nella realizzazione e nello sviluppo delle loro iniziative di commercializzazione all'estero, le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e le organizzazioni professionali nazionali possono costituire società a partecipazione azionaria a favore delle quali possono essere concessi finanziamenti agevolati (art. 19). È previsto, altresì, che, in rapporto alla realizzazione di programmi di

commercializzazione di prodotti agro-alimentari all'estero, potranno essere concessi finanziamenti per la costituzione di società di commercializzazione per l'attuazione di investimenti ed azioni di penetrazione commerciale nonchè per l'acquisizione e gestione di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli.

L'accentramento di un unico organismo a carattere nazionale (IRVAM) dei servizi di informazione economica riguardanti i mercati, le imprese che operano in tali mercati, le forme di concorrenza che li caratterizzano e la dinamica dei circuiti commerciali, con la possibilità di ottenere finanziamenti per dette attività (art. 21), completano il quadro del disegno di legge.

Il finanziamento delle azioni per la promozione di vendite di prodotti agro-alimentari, all'interno ed all'estero, e per l'attuazione di piani di educazione alimentare (articolo 22) è assicurato dalla creazione di un apposito fondo, al quale fanno capo anche i finanziamenti per lo sviluppo ed il coordinamento dei servizi di informazione nonchè per le attività delle società a partecipazione azionaria dirette a realizzare e sviluppare le loro iniziative di commercializzazione all'estero.

Gli articoli 23 e 24 stabiliscono, rispettivamente, che le operazioni di credito previste nel disegno di legge sono operazioni di credito agrario che beneficiano delle agevolazioni fiscali recate dalla vigente legislazione in materia e che i prestiti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia ed i mutui dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo medesimo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel quadro della ripartizione globale dei flussi monetari effettuata ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, determina l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare al credito agrario. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento del credito globale sull'interno.

La determinazione di cui al precedente comma è adottata d'intesa con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

È costituito l'Istituto centrale di credito agrario allo scopo di realizzare un efficace raccordo tra le decisioni dei centri di programmazione agricola e l'azione delle istituzioni creditizie a sostegno del sistema produttivo in agricoltura, di ampliare i flussi finanziari all'agricoltura anche con riguardo al comparto agricolo-alimentare, nonché di coordinare le esigenze di finanziamento del settore agricolo nelle regioni e provincie autonome.

Art. 3.

All'Istituto centrale di credito agrario sono attribuite le seguenti funzioni:

emissione di obbligazioni nominative o al portatore, con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, anche per integrare le disponibilità

finanziarie degli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento da destinare alla concessione di mutui a medio e lungo termine per il finanziamento di opere di miglioramento fondiario e di organici piani di sviluppo che comprendano esigenze di investimento fondiario e di acquisti di mezzi, scorte ed attrezzature aziendali;

emissione di obbligazioni nominative o al portatore, con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 10 della legge 1° agosto 1981, n. 423, anche per integrare le disponibilità finanziarie degli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio da destinare alla concessione di prestiti agrari di esercizio di durata quinquennale;

emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 10 febbraio 1981, n. 23, anche per integrare le disponibilità finanziarie degli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio da destinare alla concessione di prestiti agrari di esercizio di durata fino a cinque anni;

finanziamenti sotto forma di aperture di credito e di anticipazioni a favore degli istituti ed aziende di credito agrario da destinare alla concessione di prestiti agrari di esercizio a breve termine;

collocamento di obbligazioni, buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dagli istituti ed aziende di credito agrario abilitati, con garanzia di riacquisto prima della loro scadenza;

ricorso a prestiti e mutui con organismi internazionali, assistiti dalle garanzie dello Stato previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, e dall'articolo 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per il raggiungimento degli scopi sopra indicati;

gestione di fondi di anticipazione, di rotazione e di investimento;

risconto di cambiali agrarie;

gestione del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e della sezione speciale del fondo medesimo istituita dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 4.

L'Istituto centrale di credito agrario effettua la propria attività diretta mediante:

1) concessione di finanziamenti, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, per:

a) la realizzazione, ristrutturazione e potenziamento di piani di sviluppo agricolo, di interesse interregionale e nazionale;

b) la realizzazione, acquisizione e potenziamento di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli promossi da consorzi nazionali di cooperative e da cooperative di rilevanza nazionale;

c) la realizzazione, acquisizione e potenziamento di impianti di produzione integrata promossi da consorzi nazionali di cooperative e da cooperative di rilevanza nazionale;

d) il sostegno e potenziamento dell'attività di promozione e formazione di quadri dirigenti di consorzi nazionali di cooperative e di cooperative di rilevanza nazionale;

e) la realizzazione di centri interregionali e nazionali per la promozione e la formazione professionale in ambiente agricolo e rurale;

f) la realizzazione di studi, ricerche ed informazioni di mercato a livello nazionale;

g) lo sviluppo delle attività di sperimentazione agraria;

h) la realizzazione di attività di promozione ed informazione economica concernenti i mercati esteri;

i) il sostegno e lo sviluppo dei consorzi nazionali di cooperative e di società di commercializzazione all'estero per la loro attività di investimento, di preparazione di programmi di penetrazione commerciale, di gestione di propri impianti all'estero;

l) la realizzazione di piani di sistemazione e difesa del territorio, di difesa dell'ambiente naturale, di mantenimento de-

gli equilibri ecologici, di protezione e salvaguardia delle risorse naturali di rilevanza interregionale e nazionale;

m) la realizzazione di piani di forestazione industriale produttiva, di interesse interregionale e nazionale, diretta ad incrementare la produzione legnosa forestale;

n) la realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative rinnovabili di interesse interregionale e nazionale;

2) concessione di prefinanziamenti sui mutui deliberati di cui al precedente numero uno;

3) ogni altra operazione che l'Istituto centrale venisse autorizzato ad effettuare.

Art. 5.

L'Istituto centrale di credito agrario è articolato in due sezioni:

a) sezione degli istituti di credito agrario, di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive integrazioni;

b) sezione delle aziende di credito, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, che abbiano quote di partecipazione all'Istituto centrale di credito agrario anche per il tramite dei loro istituti centrali di categoria.

Art. 6.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale di credito agrario è costituito da apporti finanziari della Cassa depositi e prestiti, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, in proprio ed in rappresentanza delle casse rurali ed artigiane, e degli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive integrazioni.

Possano, inoltre, partecipare:

le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute;

le organizzazioni nazionali dei coltivatori diretti, dei manuali coltivatori della terra (mezzadri, coloni, compartecipanti) e degli altri agricoltori;

le associazioni nazionali dei produttori agricoli legalmente costituite.

Le quote di partecipazione saranno determinate con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'Istituto centrale di credito agrario è un ente di diritto pubblico, con sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia.

L'Istituto opera attraverso la struttura creditizia degli istituti ed aziende partecipanti e quella propria.

Art. 8.

Gli organi dell'Istituto centrale di credito agrario sono:

- 1) l'assemblea degli istituti ed enti partecipanti;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente del consiglio di amministrazione;
- 4) il direttore generale;
- 5) il collegio sindacale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi anzidetti saranno regolati dallo statuto e dalle norme di funzionamento dell'Istituto centrale che sarà

sottoposto all'approvazione del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro tre mesi dall'avvenuta richiesta da parte dell'Istituto medesimo.

Trascorso tale termine lo statuto e le norme di funzionamento si intenderanno approvati.

Art. 9.

L'assemblea è costituita dagli istituti ed enti partecipanti nelle persone dei loro rappresentanti legali o nelle persone da questi delegate.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni volta che il consiglio medesimo o il suo presidente ne riconoscano la necessità ed ogni volta che il collegio sindacale ne faccia domanda scritta e motivata, ovvero la richieda almeno un quinto degli istituti ed enti partecipanti.

Ogni istituto ed ente partecipante può farsi rappresentare da altro istituto od ente mediante apposita delega scritta. Ciascun istituto ed ente partecipante non può disporre di più di cinque deleghe.

Art. 10.

La convocazione delle assemblee, ordinaria e straordinaria, deve essere fatta mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano a maggioranza assoluta di voti.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede per scrutinio segreto.

Art. 11.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente.

Art. 12.

L'assemblea ordinaria degli istituti ed enti partecipanti delibera:

a) sui bilanci annuali e sul riparto degli utili netti;

b) sulla nomina del presidente, del vice presidente e dei consiglieri di amministrazione;

c) sulle indennità di presenza da attribuire ai componenti il consiglio di amministrazione e sull'emolumento dei sindaci;

d) su qualsiasi altro argomento che rientri nella sua competenza o che il consiglio di amministrazione reputi opportuno sottoporle.

L'assemblea straordinaria degli istituti ed enti partecipanti delibera:

a) sulla modifica statutaria;

b) su altri argomenti previsti da leggi e regolamenti e posti all'ordine del giorno dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito agrario è composto dal presidente e da ventiquattro consiglieri dei quali il 50 per cento eletto dall'assemblea tra i rappresentanti degli istituti ed enti partecipanti di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge ed il 50 per cento tra i rappresentanti delle aziende di credito e le associazioni partecipanti di cui al secondo comma dello stesso articolo, diviso rispettivamente in ragione del 35 e del 15 per cento.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto centrale, salvo quanto riservato all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

Il consiglio delibera:

1) sui flussi finanziari da assicurare agli istituti ed aziende di credito partecipanti;

2) sulle azioni da attuare per il coordinamento delle esigenze di finanziamento del settore agricolo nelle regioni e provincie autonome;

3) sulla emissione di obbligazioni e di altri titoli;

4) sul collocamento di obbligazioni ed altri titoli emessi dagli istituti ed aziende di credito partecipanti e sulla eventuale garanzia di riacquisto prima della loro scadenza;

5) sul ricorso a prestiti e mutui con organismi internazionali;

6) sugli atti relativi alla gestione di fondi di anticipazione, di rotazione e di investimento;

7) sul risconto delle cambiali agrarie;

8) sulle aperture di credito e sulle anticipazioni a favore degli istituti ed aziende di credito partecipanti;

9) sulla erogazione diretta dei mutui e delle operazioni di cui agli articoli 4, 18, 19, 20, 21 e 22;

10) sugli atti relativi alla gestione del fondo interbancario di garanzia e della sezione speciale del fondo medesimo;

11) sulla accettazione di nuovi istituti ed enti partecipanti;

12) sulla accettazione di partecipazioni previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, ad istituti ed enti, nazionali ed esteri, operanti nel settore creditizio, previdenziale e dell'associazionismo cooperativo;

13) sull'acquisto, tramutamento, trasferimento e su qualunque altra operazione sui titoli del debito pubblico e su ogni altro titolo, obbligazione e valore;

14) sulle convezioni, contratti, acquisti e vendite;

15) sulla nomina del direttore generale e dei direttori delle sezioni;

16) sulla composizione delle sezioni;

17) sulle assunzioni di personale;

18) sui poteri e le funzioni da attribuire al presidente ed al direttore generale, de-

terminando i limiti della delega — che deve essere comunque comunicata all'organo di vigilanza — e fatta eccezione di quelle attribuzioni che sono dalla legge riservate inderogabilmente alla competenza del consiglio stesso;

19) sulla delega della firma in rappresentanza dell'Istituto, ai consiglieri, al direttore generale, ad altri dirigenti ed a funzionari;

20) sulla nomina di dirigenti determinandone i poteri, le attribuzioni e la qualifica;

21) su ogni altro affare, atto o nomina espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti nonché dallo statuto e dalle norme di funzionamento dell'Istituto centrale.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto centrale di credito agrario e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione; provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e di quelle del consiglio.

Il presidente, nei limiti dei suoi poteri di rappresentanza, può conferire procure a terzi.

Il presidente delibera, in caso di urgenza, su materie di competenza degli altri organi amministrativi, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica del consiglio alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal vice presidente.

Di fronte ai partecipanti ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

Art. 16.

Alla direzione dell'Istituto centrale di credito agrario è preposto il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, il quale:

1) assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione;

2) è il capo di tutti i servizi ed uffici dell'Istituto centrale e del personale, del quale coordina e dirige l'attività;

3) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio e del presidente, firmando tutti gli atti all'uopo occorrenti;

4) esprime pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti di competenza degli organi amministrativi;

5) istruisce gli affari dell'Istituto ed agisce, in ordine alle operazioni ed ai servizi nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni a lui affidate dal consiglio e dal presidente con le modalità determinate dai medesimi;

6) compie tutti gli altri atti ai quali sia stato delegato dagli organi amministrativi.

Art. 17.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelti uno in rappresentanza del Ministero del tesoro che assume le funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno in rappresentanza degli istituti ed enti partecipanti al fondo.

I sindaci supplenti sono designati uno dal Ministero del tesoro e uno dagli istituti ed enti partecipanti al fondo.

Art. 18.

L'Istituto centrale di credito agrario, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di formazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché l'aggregazione delle strutture di mercato, pubbliche e private, e la concentrazione dei processi di trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari, è autorizzato a promuovere la costituzione di società miste di cui facciano parte consorzi nazionali di cooperative, aziende a partecipazione statale ed imprese private del settore agro-industriale, a condizione che la

quota di partecipazione azionaria di maggioranza sia detenuta dai consorzi nazionali di cooperative.

L'Istituto centrale è autorizzato, altresì, a concedere mutui a medio e lungo termine per l'acquisizione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricolo-alimentari e di impianti di produzione integrata di rilevanza interregionale e nazionale.

Art. 19.

Le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, con la partecipazione delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale, possono costituire società a partecipazione azionaria avente lo scopo di agevolare, sul piano organizzativo e gestionale, le imprese nella realizzazione e nello sviluppo delle loro iniziative di commercializzazione all'estero.

Per la costituzione delle società di cui al precedente comma, l'Istituto centrale di credito agrario può concedere finanziamenti a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 20.

In relazione a specifici programmi per la commercializzazione dei prodotti agricolo-alimentari all'estero, da attuarsi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto centrale può concedere finanziamenti per la costituzione di società di commercializzazione, con partecipazioni cooperative al capitale finanziario, e la realizzazione di investimenti e programmi di penetrazione commerciale all'estero, nonchè l'acquisizione e gestione di impianti di commercializzazione all'estero, per consentire ai produttori agricoli, singoli od associati, un collocamento più remunerativo dei loro prodotti.

Art. 21.

Lo sviluppo ed il coordinamento dei servizi di informazione economica riguardanti i mercati, interno ed estero, le imprese che operano in tali mercati, le forme di concorrenza che li caratterizzano e la dinamica dei circuiti commerciali, sono affidati all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM).

Allo stesso Istituto è affidata l'opera di raccolta, elaborazione, interpretazione e diffusione delle informazioni concernenti sia il mercato interno che quello internazionale.

La vigilanza sulle attività svolte dall'IRVAM è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le attività di cui al primo e secondo comma saranno finanziate dall'Istituto centrale di credito agrario con le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 22 della presente legge.

Art. 22.

È costituito un fondo di lire 10 miliardi presso l'Istituto centrale di credito agrario, per la promozione di vendite di prodotti agro-alimentari, all'interno ed all'estero, nonché per l'attuazione di piani di informazione e di educazione alimentare. Tali attività saranno realizzate da società miste, con partecipazioni azionarie di consorzi nazionali di cooperative, e riguarderanno in particolare:

a) lo studio e la realizzazione all'estero di azioni promozionali e campagne collettive dirette agli operatori ed ai consumatori;

b) lo studio e la realizzazione sul mercato interno di azioni promozionali e di sviluppo delle qualità dirette a diffondere la conoscenza dei prodotti agricolo-alimentari italiani;

c) l'assistenza alle associazioni professionali, alle imprese cooperative e a quelle singole nella realizzazione di progetti di lancio di prodotti su specifici mercati esteri.

L'Istituto centrale è autorizzato a concedere finanziamenti a favore delle società costituite per l'attuazione delle attività di cui al precedente comma.

Art. 23.

I finanziamenti di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge sono operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e beneficiano delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito agrario dalla vigente legislazione in materia.

Art. 24.

I finanziamenti a breve e medio termine sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni di mutuo a medio e lungo termine sono assistite dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie reali richieste dall'Istituto centrale di credito agrario.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.